



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

IL NUOVO
CODICE
DEGLI
APPALTI



2016

**Sicurezza nei cantieri nel nuovo Codice
contratti lavori pubblici - Linee Guida ANAC**
Ruolo e compiti dei coordinatori sicurezza

Addaura Hotel Residence Congressi – 17\05\2017

Intervento ing. Giulio Lusardi



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione



Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs n. 50\2016

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»

Abroga e sostituisce il D.Lgs n. 163\2006

(Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 – S.O. n. 11)

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50



Il nuovo codice è entrato “brutalmente” in vigore il 19 aprile senza alcun periodo di *vacatio legis*, a differenza del D.Lgs 163/2006 per il quale fu previsto un periodo di 60 giorni

Mancato, anche se per un solo giorno, l’obiettivo di garantire il recepimento delle direttive comunitarie entro il biennio dalla loro pubblicazione

Publicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2016 l'[avviso di rettifica](#) che contiene il Comunicato relativo al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (circa 170 modifiche)

Le modifiche in larga parte riguardano errori materiali di battitura

Art. 1, c. 8, della legge delega n. 11\2016 aveva previsto la possibilità per il Governo di adottare “disposizioni integrative e correttive**” entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto e questa possibilità è stata perfettamente rispettata**



Sulla G. U. n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato:

D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 «Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50\2016»

Il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione,
quindi il **20 maggio 2017** (131 articoli)

Nella relazione illustrativa si precisa che le modifiche hanno lo scopo di *perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata*

Codice dei contratti pubblici



**Testo aggiornato al
Decreto Correttivo**

Più importanti novità:

Modificato art. 24, c. 8 del Codice rendendo obbligatoria l'applicazione del decreto sui corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria;

Decreto 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia:

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, c. 89, del D.Lgs n. 50\2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)

Viene aggiunto il comma 8-bis che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). Foglio di calcolo indicativo per incarichi coordinatore progettazione ed esecuzione alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.			
CATEGORIA DELL'OPERA SELEZIONATA			
EDILIZIA			
EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' IDRAULICA TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE TERRITORIO E URBANISTICA			
Valore dell'opera (V)	Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V0.4$:	4,098561%	
€ 25.000.000,00	Grado di complessità (G):	1,200	
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA			
E.04 Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi			
Prestazioni affidate:			
SI	QbII.25)- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	€ 12.295,68
SI	QbIII.05)- Piano di manutenzione dell'opera	0,02	€ 24.591,37
SI	QbIII.07)- Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1	€ 122.956,83

Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera

Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P»:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:

- per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 in misura non superiore al 25 per cento del compenso;
- per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 in misura non superiore al 10 per cento del compenso;
- per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare

Il BIM costituisce un metodo di progettazione che consente di integrare, in un unico modello, le informazioni utili per le diverse fasi di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica ed energetica

In futuro si avrà una progressiva introduzione dell'obbligatorietà di questi modelli di progettazione che costituiranno parametri di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti che devono essere però dotate di personale adeguatamente formato, come indicato sempre da art. 23 del Codice

La Finlandia è stata uno dei primi Paesi europei a sperimentare la tecnologia BIM, seguita dall'Inghilterra e dalla Francia



Altre modifiche riguardano:

- 1. Affidamenti diretti**
- 2. Appalti urgenti**
- 3. Appalto integrato**
- 4. Attestato SOA**
- 5. Certificati di pagamento e penali a carico dell'appaltatore**
- 6. Commissioni di gara**
- 8. Contraente generale**
- 9. Massimo ribasso fino a due milioni**
- 10. Contenimento dei consumi energetici**
- 11. Responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore**
- 12. Gare "snelle" e più veloci per sbloccare i piccoli investimenti pubblici**

Costi della manodopera

L'art. 13 D.Lgs 56\2017, modificando art. 23, c. 16, D.Lgs 50\2016 ha fatto una chiara distinzione tra i **costi della sicurezza** ed i **costi della manodopera**, precisando che:

*nei contratti di lavori e servizi
la stazione appaltante, al fine di
determinare l'importo posto a
base di gara,
individua nei documenti posti
a base di gara i costi della
manodopera*

*I costi della sicurezza sono
scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso*

ANCE | PALERMO

Associazione Costruttori Edili e Affini di Palermo
e Provincia - Foro Umberto I° n.21 - 90133 Palermo
www.ancepalermo.it

RILEVAZIONE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA SETTORE EDILE NELLA PROVINCIA DI PALERMO
DAL 01.03.2017

ELEMENTI DI COSTO	Operaio Specializzato		Operaio Qualificato	Operaio Comune
	IV Livello	III Livello	II Livello	I Livello
Costo salario	28,42	26,95	25,06	22,52
Spese Generali (15%)	4,26	4,04	3,76	3,38
	32,68	31,00	28,82	25,90
Beneficio dell'appaltatore (10%)	3,27	3,10	2,88	2,59
TOTALE ORARIO	35,95	34,10	31,71	28,48

Nuova metodologia legislativa

Il legislatore ha completamente modificato il criterio seguito in precedenza, relativamente alla regolamentazione degli appalti di lavori pubblici

Legge 109\1994 -- **DPR 554\1999** (regolamento di attuazione)

D.Lgs 163\2006 -- **DPR 207\2010** (regolamento di attuazione)

Per il D.Lgs 50\2016 il legislatore ha adottato un criterio innovativo stabilendo di non emanare nessun regolamento di attuazione, sostituendolo con “**linee guida**” predisposte dall’ANAC (se ne prevede la pubblicazione di circa 50), alcune delle quali saranno successivamente trasformate in decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In precedenza sono intercorsi 4 – 5 anni tra la data di pubblicazione del testo base e quella del relativo regolamento di attuazione determinando così notevoli difficoltà di applicazione, in quanto la “nuova” normativa ha dovuto, per lungo tempo, fare riferimento al “vecchio” regolamento di attuazione



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione



D.Lgs n. 50\2016 ha effettuato una abrogazione “a singhiozzo” del DPR n. 207\2010 (regolamento attuazione D.Lgs 163\06) – art. 217 - Abrogazioni

La scelta di sostituire “un” solo Regolamento con circa 50 provvedimenti attuativi (tra decreti ministeriali e linee guida ANAC) ha destato le perplessità del Consiglio di Stato, il quale non ha mancato di osservare come “**l’obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile, rischia di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi**”

Art. 213 del D.Lgs 50\2016

L’ANAC attraverso linee guida, bandi – tipo, capitolati – tipo, contratti tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, garantisce la promozione, dell’efficienza, della qualità delle stazioni appaltanti

Raffaele Cantone, in un recente convegno organizzato da Confindustria, ha affermato:

**“Sono molto preoccupato di come sta avvenendo nei fatti l’attuazione
lo credo che il decreto 50 sia come un ospite: se lo accogliamo con la faccia storta, il
fallimento è sicuro”**

**Elemento positivo costituito
dall’adozione delle linee guida
al posto di un regolamento di
attuazione (DPR):
le linee guida possono essere facilmente
aggiornate senza che il legislatore sia
costretto a seguire il complesso iter
legislativo necessario per apportare
modifiche ad un DPR**



Linee guida attuativa del nuovo Codice Appalti

Il legislatore ha ritenuto opportuno sottoporre le bozze delle linee guida, prima di pubblicarle nella forma definitiva, ad una **consultazione pubblica** aperta e trasparente, cioè al giudizio degli “**stakeholder**”, assegnando un termine di 15 giorni per l’invio di contributi

Il termine “stakeholder” è utilizzato con frequenza nelle linee guida e indica genericamente un soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa economica, la cui azione o reazione influenza le fasi o il completamento di un progetto o di una norma

Questo termine fu utilizzato per la prima volta all’università di Stanford da Edward Freeman che definì “stakeholder” un soggetto senza il cui supporto l’impresa non è in grado di sopravvivere

Per questo motivo le bozze di linee guida, predisposte dopo la pubblicazione del Codice appalti, sollecitavano gli “stakeholder” a *fornire osservazioni, formulare proposte e inviare contributi in ordine ai contenuti delle linee guida*



Linee guida RUP – 115 contributi

Linee guida direttore dei lavori -- 53 contributi

i contributi da parte di stakeholder sono venuti da parte di:

- pubbliche amministrazioni,
- società pubbliche,
- associazioni di categoria,
- ordini professionali,
- operatori economici



(comune Palermo, libero consorzio Siracusa ed Enna, ordine ingegneri Palermo, Inarcassa, CNI, ordine chimici Sicilia)

L'ANAC ha dato risposta ai quesiti con il **documento AIR**, indicando in dettaglio le motivazioni per le quali i suggerimenti non potevano essere accolti

Linee guida ANAC per il Nuovo Codice Appalti (definitive):

Linea Guida n. 1: Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (delibera n. 973 del 14 settembre 2016)

Linea Guida n. 2: Offerta economicamente più vantaggiosa

(definitiva, delibera n. 1005 del 21 settembre 2016)

Linea Guida n. 3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

(definitiva, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016)

Linea Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economica

(definitiva, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016)

[Linea Guida n. 5: Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici](#)

(definitiva, delibera n. 1190 del 16 novembre 2016)

[Linee guida n. 6: Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c\) del Codice»](#)

(definitiva, delibera n. 1293 del 16 novembre 2016)

[Linee guida n. 7: iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016.](#)

(delibera n. 235 del 15 febbraio 2017)

Proposta di Linee Guida

- Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato
- Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici."
- Iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la relativa Relazione AIR
- Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.
- Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
- Elenco sottosezioni dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
- Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto

Nuovo Codice appalti e sicurezza sul lavoro nei cantieri

Figure fondamentali: RUP e direttore dei lavori - CSE

Ruolo e funzioni del RUP

(art. 31 del D.Lgs 50\2016 e linee guida n. 3)

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto le stazioni appaltanti nominano un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione (collaudo ?)

Procedimento per l'Opera Pubblica



Compiti del RUP in generale

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia



Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale

Art. 357 c.p.

*Agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*

La figura di pubblico ufficiale si distingue, anche se spesso non senza confusioni, da quella di incaricato di pubblico servizio



I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro *status* e possono rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione:

- [Abuso d'ufficio](#) (art. 323 c.p.);
- [Concussione](#) (art. 317 c.p.)
- [Corruzione](#) (art. 319 e art. 318 c.p.);
- [Induzione indebita](#) (art. 319-quater c.p.);
- [Peculato](#) (art. 314 c.p.);
- [Rivelazione di segreti d'ufficio](#) (art. 326 c.p.).
- [Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio](#) (art. 328 c.p.).



Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato **prima** del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, che ha sostituito il progetto preliminare previsto da D.Lgs 163\06

(Il DPR 207\2010 prevedeva uno studio di fattibilità)

- **progetto di fattibilità tecnica ed economica,**
- **progetto definitivo,**
- **progetto esecutivo**

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nel frattempo si applica il DPR 207\2010



Il progetto di fattibilità

Art. 17 DPR 207\2010 – progetto preliminare

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza

Art. 24 DPR 207\2010 – progetto definitivo


Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza

Art. 33 DPR 207\2010 – progetto esecutivo

Piano di sicurezza e coordinamento di cui art. 100 D.Lgs 81\08 e quadro di incidenza della manodopera

Indicazioni ancora da rispettare in quanto questi articolo non sono stati abrogati, in attesa del decreto del Ministero delle infrastrutture (art. 23, c. 3)

Direttiva cantieri
PSC
D.Lgs.81/2008



Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice

In caso di inadeguatezza dell'organico il RUP propone all'amministrazione l'affidamento di attività di supporto

Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto del RUP e di conferire su proposta del RUP, incarichi a sostegno dell'intera procedura

Sentenza n. 1296 del 9 aprile 2004 del TAR Toscana, sez. II:

*La previsione secondo cui per la verifica delle offerte anomale il RUP può avvalersi degli organismi tecnici della stazione appaltante ed anche, eventualmente, di **soggetti esterni** alla commissione di gara non confligge con le prescrizioni contenute nella legge 109\94*

Attività di Supporto

Sentenza n. 630 del 31 maggio 2004 del TAR Campania, sez. Salerno:

Nulla vieta al RUP di farsi assistere, nella fase della valutazione delle giustificazioni, da persone di sua fiducia estranee all'amministrazione, per un esame più ponderato ed attento

Verifica preventiva della progettazione e sua validazione

Art. 26 D.Lg 50\2016:

La stazione appaltante deve verificare *la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente;*

- Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020;
- Per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria (5.225.000 euro) sempre dagli organismi di controllo accreditati e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;
- Per lavori di importo inferiore a 5.225.000 euro e fino ad un milione di euro la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- Per lavori di importo inferiore ad un milione di euro, la verifica è effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura di supporto prevista

La verifica del progetto da parte del RUP si deve concludere con la redazione di uno specifico documento

Comma 8, art. 26 precisa che la “**validazione**” del progetto posto a base di gara costituisce

l'atto formale che riporta gli esiti della verifica

Dalla Programmazione alla
Validazione del progetto

Possibilità per il RUP di svolgere funzioni di progettista o di direttore dei lavori

Art. 9 c. 4, DPR 207\2010

il RUP può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori

*tali funzioni non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità, di progetto integrale di un intervento, ovvero di interventi di **importo superiore a 500.000 euro***

Punto 9 linee guida n. 3

*le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico – artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di **importo superiore a 1.500.000 euro***

Il comma precisa che per gli importo inferiore a 1.000.000 di euro, poiché la verifica della progettazione è effettuata dal RUP, allo stesso non possono essere affidati incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo

Art. 102, c. 7 d), D.Lgs 50\2016, riproponendo quanto già previsto dall'art. 216 del DPR n. 207\2010:

Non possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare

I soggetti che non possono essere preposti al collaudo dell'opera realizzata sono certamente:

- il RUP - responsabile dei lavori;**
- il progettista;**
- il direttore dei lavori e gli eventuali direttori operativi ed ispettori di cantiere**

Anche il coordinatore progettazione non può svolgere le funzioni di collaudatore in quanto si è occupato della progettazione della sicurezza e, in ogni caso, ha predisposto il fascicolo tecnico e alcune realizzazioni riportate nello stesso potrebbero essere oggetto di collaudo

Non può svolgere neanche l'incarico di collaudatore il coordinatore esecuzione che, nella generalità dei casi, coincide con il direttore dei lavori o con il direttore operativo

Requisiti di professionalità del RUP

Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, per natura, complessità, importo dell'intervento

Il RUP deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui art. 7 [DPR 137\2012](#) – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare



Per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per importi < 1.000.000 euro: (ultima bozza < 500.000)

- **diploma di istituto tecnico superiore di secondo grado (corso di studio di 5 anni);**
- **anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni (ultima bozza: 3 anni).**

(eliminato, rispetto ultima bozza, necessità abilitazione e iscrizione albo)

b) Per importi > 1.000.000 euro e < soglia comunitaria (5.250.000 euro)

- **laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze agrarie;**
- **abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo;**
- **anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'abito dell'affidamento di appalti.**

Possono svolgere funzioni di RUP anche diplomati con esperienza di almeno 15 anni

c) Per importi > soglia comunitaria:

- laurea magistrale o specialistica nelle materie lettera b);
- abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo;
- esperienza di almeno 5 anni nell'abito dell'affidamento di appalti

A prescindere dall'importo del contratto, per lavori particolarmente complessi, il RUP deve possedere, oltre ai requisiti della lettera c), la qualifica di **Project Manager**

Sono lavori di particolare complessità: (art. 3, c.1, l. oo):

Lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali

Il RUP e il ruolo di “Project Manager”

L'ANAC, nella relazione AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione) evidenzia la necessità che, oltre al titolo di studio, all'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'albo professionale e una specifica esperienza professionale, anche un'adeguata formazione, prevedendo che le amministrazioni inseriscano, nei piani di formazione del personale, specifici percorsi formativi rivolti ai RUP e finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di “Project Manager”

Si è scelto di enfatizzare il ruolo di Project Manager

ricoperto dal RUP nel procedimento di

affidamento dei contratti pubblici,
evidenziando le sue competenze
di pianificazione, programmazione,
gestione, monitoraggio e controllo



Qualifica di “Project Manager”

L'OICE (Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria) ha approvato la scelta dell'ANAC di aumentare innalzamento le competenze e la professionalità dei tecnici delle stazioni appaltanti, rilevando però, nell'immediato, una possibile difficoltà applicativa

Le Certificazioni di Project Management più diffuse in Italia sono:

- Certificazioni del PMI (Project Management Institute);
- Certificazioni dell'IPMA (International Project Management Association);
- Certificazioni PRINCE 2 (PROject IN Controlled Environment);
- Certificazione ISIPM-Base dell'Istituto Italiano di Project Management (ISIPM)



Le Certificazioni sono suddivise in due gruppi:

- Certificazioni di base, a cui si accede senza particolari requisiti i esperienza;
- Certificazioni professionali, a cui si accede se in possesso di esperienza professionale documentata nel project management

Queste certificazioni non sono titoli di studio con valore legale, ma semplici credenziali da aggiungere al proprio curriculum vitae

Possibilità per l'amministrazione di sostituire il RUP

In seguito a pensionamento o di suo decesso o di grave malattia

Determinazione n. 10\01 dell'Autorità per la vigilanza

Ragioni di organizzazione interna agli uffici, nonché ragioni di opportunità in ordine a comportamenti tenuti dal soggetto incaricato, consentono la possibilità di operare la sostituzione in tutti quei casi in cui l'amministrazione ne ravvede la necessità

Sorto il dubbio se il RUP possa nominare sub – responsabili

Determinazione n. 10\01:

Il RUP può avvalersi delle professionalità della stazione appaltante, per cui si ritiene che le responsabilità connesse all'incarico debba essere imputata ad un unico soggetto

Linee guida ANAC n. 3 x RUP

Il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

(conferma quanto già stabilito da art. 10, comma 2, DPR 207\2010)

RESPONSABILE DEI LAVORI



**RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO (Rup)**
art. 31 c1 – dlgs 50/2016



La figura del Responsabile dei lavori

Art. 89 D. Lgs 81\08, come mod. da D.Lgs 106\09:

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto

Facoltà non obbligo per il committente se ritiene di non possedere competenze specifiche o tempo necessario per svolgimento obblighi posti a suo carico dalla normativa di sicurezza

Per i lavori privati il committente può nominare responsabile dei lavori il progettista, il direttore dei lavori, altro professionista


Art. 89 D.Lgs 81\08

*Nel campo di applicazione del D.Lgs 163\06
il responsabile dei lavori è il*

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

(scelta obbligata)

“Automatismo funzionale” tra le funzioni di RUP e di Responsabile Lavori



Obblighi e responsabilità del RUP – Responsabile dei lavori nei riguardi dei coordinatori sicurezza e delle imprese esecutrici

1. nomina coordinatori

2. controllo dei requisiti professionali dei coordinatori

3. controllo idoneità tecnico - professionale dell'impresa esecutrice

4. controllo operato dei coordinatori

Art. 98 D.Lgs 81\08 individua requisiti professionali necessari per svolgere le funzioni sia di CSP che di CSE

La stazione appaltante, in considerazione della particolare complessità dei lavori che è necessario coordinare, può stabilire il titolo di studio di cui devono essere in possesso i partecipanti alla gara per l'affidamento dell'incarico in particolare di coordinamento esecuzione

Deliberazione n. 2 - Adunanza del 12 gennaio 2011 dell'ANAC

Esposto del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali provincia di Salerno per avviso pubblico di affidamento **incarico di coordinatore esecuzione** relativo alla realizzazione di un complesso di 34 alloggi

Il ricorrente segnalava presunte violazioni al Codice degli appalti pubblici

la selezione riguardava esclusivamente ingegneri ed architetti,

mentre l'art. 98, c. 1 c) D.Lgs 81\08 sancisce che i periti industriali e i geometri, previa frequenza e superamento di uno specifico corso, sono inseriti tra i soggetti che possono rivestire la carica di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Risposta:

Le opere relative all'incarico in oggetto sono di entità rilevante e caratterizzate da edifici a 3 piani con fondazioni dirette in cemento armato, strutture portanti verticali miste in muratura ed in cemento armato e orizzontali pure in cemento armato, il tutto avente una volumetria rilevante la cui realizzazione esula dalle competenze delle figure professionali dei periti industriali e geometri, pertanto l'Ente non ritiene giustificabile il conferimento del presente incarico a tali figure professionali

Consiglio concludeva ritenendo che

l'affidamento dell'incarico di coordinatore in fase di esecuzione nel caso di interventi di rilevante entità non possa rientrare nelle competenze professionali dei periti edili

Art. 90 del D.Lgs 81\08

Obbligo del committente o del responsabile dei lavori di nomina dei coordinatori sicurezza


Responsabilità RUP x mancata nomina coordinatore progettazione

Cassazione pen., sez. IV, n. 24082 del 18 giugno 2012

Infotunio mortale occorso ad un lavoratore, dipendente di una ditta subappaltatrice, intento al montaggio di un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone industriale e che era transitato sulla lastra in vetroresina di un capannone confinante e che a causa del cedimento della lastra era precipitato al suolo da un'altezza di circa 10 m

Cassazione ritiene responsabile dell'evento il responsabile dei lavori in quanto la mancata nomina del coordinatore progettazione era stata causa dell'infotunio, in quanto il professionista avrebbe disciplinato le modalità di accesso al capannone confinante e avrebbe pianificato l'adozione di DPC e di DPI per prevenire i rischi di caduta dall'alto

Frequenti infortuni nel corso di montaggio impianti su coperture coperture



Problema di prevenire i rischi di caduta dall'alto per lavori di manutenzione e riparazione su edifici esistenti e su nuovi edifici non dotati di fascicolo

Molte regioni, negli anni passati hanno legiferato stabilendo specifiche normative

Lombardia: delibera giunta regionale del 23\07\2004

Toscana: decreto giunta regionale del 23\11\2005

Provincia autonoma di Trento: decreto del 25\02\2008

Veneto: delibera del 22\09\2009

Liguria: legge regionale del 15\02\2010

Umbria: delibera del 28\10\2011

Sicilia: Decreto 5 settembre 2012 - Assessorato salute



Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza

Premessa:

Preso atto dei numerosi incidenti, spesso mortali, che avvengono per l'espletamento di lavori sulle coperture in mancanza di adeguate misure di tutela della sicurezza dei lavoratori


Art. 1 D.Lgs 81\08 - Finalità

In relazione a quanto disposto da art. 117 della Costituzione le disposizioni del decreto si applicano **con carattere di cedevolezza** nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali della Costituzione

Art. 117 Costituzione

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

- politica estera,
- difesa e Forze armate,
- moneta,
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato,
- ordine pubblico e sicurezza,
- cittadinanza e stato civile, norme generali sull'istruzione,
- previdenza sociale,
- legislazione elettorale,
- dogane e protezione dei confini nazionali,
- tutela dell'ambiente



Sono materie di **legislazione concorrente**:

- commercio con l'estero,
- **tutela e sicurezza del lavoro**,
- professioni,
- **tutela della salute**,
- protezione civile,
- governo del territorio,
- porti e aeroporti civili
-

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Alcune regioni come Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna hanno già da alcuni anni emanato normative regionali relative a necessità di conseguire apposito patentino per poter condurre gru di portata > 1.000 kg, ponti sviluppabili, muletti, escavatori

Questo obbligo è stato esteso a tutto il territorio nazionale da:

Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012

Tempi lunghi in attesa della riforma del titolo V della Costituzione che dovrebbe far tornare allo Stato le competenze della **sicurezza sul lavoro**

Responsabilità RUP x nomina di un coordinatore sicurezza privo dei requisiti professionali richiesti

Sentenza di Cassazione penale, sez. IV, n. 1770 del 16 gennaio 2009

Grave infortunio occorso ad un lavoratore che mentre era intento alla pavimentazione di un cortile era stato travolto dal crollo di una scala al di sotto della quale si era venuto a trovare mentre la stessa era in corso di demolizione da parte di un escavatorista

Infortunio verificatosi per la mancanza di coordinamento tra gli interventi di pavimentazione del cortile e di demolizione della scala, inevitabilmente e strettamente connessi tra loro, visto che la scala incombeva sul cortile

Condannato, in tutti i tre gradi di giudizio, il **responsabile dei lavori**, in quanto, indipendentemente dall'accidentalità o dalla volontarietà del colpo di benna, quale ipotetica causa del crollo, ben sapendo che la stabilità del manufatto da demolire era già fortemente compromessa dal taglio degli ancoraggi all'edificio, *non verificava l'adempimento degli obblighi di redazione del PSC e designava coordinatore per l'esecuzione dei lavori un professionista **privo dei prescritti requisiti richiesti dall'art. 10 del D.Lgs 494\96***

Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

- laurea quinquennale in ingegneria o architettura + attestazione dat. lavoro o committente espletamento att. lav. settore costruzioni di **almeno 1 anno** ;
- laurea triennale in ingegneria o architettura + attestazione dat. lavoro o committente espletamento att. lav. settore costruzioni di **almeno 2 anni**;
- diploma geom., perito ind. agrario, agrotecnico + Attestazione dat. lavoro o committente espletamento att. lav. Settore costruzioni di **almeno 3 anni**



Attestato di frequenza a

corso specifico sulla sicurezza (120 ore e aggiornamento di 40 ore)

Attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore costruzioni per almeno 1 anno (2 o 3 anni)



Chiarimento della Commissione per gli interpelli, su richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con:

Interpello n. 2\2013 del 2 maggio 2013

Elenco di attività da poter considerare idonee a garantire il possesso di questo requisito

Interpello n. 2\2013 del 2 maggio 2013

Elenco di attività da poter considerare idonee a garantire il possesso di questo requisito

- 1. Capo cantiere**
- 2. Capo squadra**
- 3. Direttore dei lavori**
- 4. Direttore operativo di cantiere**
- 5. Assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere**
- 6. Responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche**
- 7. Responsabile dei lavori**
- 8. Datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni**
- 9. Progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti**

Art. 90, comma 9, del d.Lgs 81\08

Obbligo del committente o del responsabile lavori (quindi del RUP) di effettuare la verifica dell' idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con modalità allegato XVII

Le imprese devono esibire al committente o al RL:

- a) iscriz. C.C.I.A. con oggetto sociale inerente tipologia appalto**
- b) documento valutazione rischi (DVR)**
- c) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoriale (in particolare marcatura CE)**
- d) elenco dei DPI forniti ai lavoratori**
- e) nomina dell'RSPP, degli incaricati prevenzione incendi, primo soccorso, medico competente**
- f) nominativo dell'RLS o dell'RLST**
- g) attestati inerenti formazione delle figure e dei lavoratori**
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria**
- i) DURC**
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14**

Mancata verifica idoneità tecnico - professionale dell'impresa esecutrice

Cassazione penale, sez. III, n. 2298 del 24 gennaio 2007

Condanna un **responsabile dei lavori** che aveva affidata l'esecuzione dei lavori ad una impresa che vi provvedeva mediante l'impiego di lavoratori extracomunitari e con gravissime violazioni della normativa antinfortunistica

La sentenza evidenzia che l'obbligo del R L di verificare l'idoneità delle imprese esecutrici si manifesta non soltanto prima dell'inizio lavori, al momento della scelta dell'impresa esecutrice, ma **continua a sussistere anche nel corso dell'esecuzione dei lavori**

Cassazione sanciva:

*la responsabilità dell'imputato che, nella di lui qualità, assume il rischio e la responsabilità dei lavoratori, non già "ex ante", ma anche e, specialmente, nel corso di svolgimento, prevedendo la normativa un **indeclinabile controllo per tutto il tempo necessario a realizzare l'opera commissionata***

Il RUP ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei coordinatori sicurezza

Art. 93 del D.Lgs 81\08

La designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi del CSP relativamente alla redazione del PSC e del fascicolo tecnico e del CSE relativamente all'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, dei contenuti del PSC e dei POS e della eventuale segnalazione al committente o al responsabile dei lavori delle eventuali inadempienze.

Il RUP deve verificare i contenuti sia del PSC che del fascicolo tecnico

Il PSC deve essere “personalizzato” e non troppo voluminoso, altrimenti sarà di difficile consultazione




Art. 32 legge 98\2013 ha aggiunto l'art. 104-bis :

Misure semplificazione nei cantieri temporanei e mobili

Con decreto del Ministero del lavoro sono *individuati modelli semplificati per la redazione del POS del PSC, del Fascicolo dell'Opera e del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) previsto da art. 131 D.Lgs 163\06*

Il legislatore intende seguire lo stesso criterio già utilizzato per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)



Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute

(G.U. n. 212 del 12\9\2014) riporta 4 allegati:

- Allegato I - Modello semplificato per la redazione del **POS**
- Allegato II - Modello semplificato per la redazione del **PSC**
- Allegato III - Modello semplificato per la redazione del **PSS**
- Allegato IV - Modello semplificato per la redazione del **fascicolo** dell'opera




Linee guida n. 3 p. 6 e)

Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori richiede la nomina del CSP e del CSE e vigila sulla loro attività

Art. 90 del D.Lgs 81\08

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, *contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione*, designa il CSP

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese il committente o il responsabile dei lavori, *prima dell'affidamento dei lavori*, designa il CSE



Obbligo del RUP di verificare la regolarità dei contenuti del PSC

Cassazione pen. sez. III, n. 13986 del 13 aprile 2012

(contenuti carenti del PSC)

Ricorso che il coordinatore progettazione aveva fatto sino in Cassazione per essere stato sanzionato, da parte dell'organo di vigilanza, in base ad art. 158 D.Lgs 81\08 che sanzione la mancata redazione del PSC da parte del CSP, facendo presente che l'articolo in oggetto sanziona il coordinatore per la progettazione per la "omessa" redazione del PSC e non la mera irregolarità dello stesso

Cassazione conferma condanna per la irregolarità dei contenuti del PSC facendo riferimento alla violazione art. 91, c. 1, D.Lgs 81\08, che, per individuare in dettaglio i contenuti del PSC, rimanda all'allegato XV, per cui precisa che

vi è violazione non soltanto per la mancata redazione del PSC ma anche in caso di contenuto carente dello stesso

In particolare non era stata fatta la stima dei costi per la sicurezza

Cass. pen. sez. III, n. 21002 del 26 maggio 2008

(redazione PSC generico e mancata predisposizione fascicolo)

Cassazione condanna coordinatore progettazione per non aver corredato il PSC delle indicazioni prescritte avendo proceduto

al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni

per cui questo documento è risultato soltanto

un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto

Cassazione rileva che nel PSC mancavano le indicazioni delle misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi correlati alla presenza di più imprese in cantiere e la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici

Al coordinatore viene anche contestata la mancata predisposizione del fascicolo tecnico che costituisce un documento distinto e separato dal PSC

Cassazione penale, sez. IV, n. 41993 del 15 novembre 2011

(mancati controlli condizioni di sicurezza da parte del responsabile lavori - RUP)

Infortunio mortale occorso ad un lavoratore che, mentre era intento alla posa in opera della copertura di una piscina, era caduto da un'altezza di circa 10 m.

Dalla perizia effettuata era risultato che sul luogo di lavoro non erano state predisposte le misure di protezione individuali e collettive previste nel PSC.

In primo e secondo grado **condannati il RUP - responsabile dei lavori**, il coordinatore esecuzione ed il datore di lavoro dell'operaio infortunato per aver consentito che il lavoratore, intento alla posa in

opera della copertura, lavorasse in totale assenza delle opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza precauzioni atte ad evitare la caduta dall'alto



La Cassazione ribadiva la "**negligente condotta omissiva**" dell'imputato, per non aver controllato l'adeguatezza e specificità dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e non aver vigilato sulla loro corretta attuazione

Art. 158 – Sanzioni per i coordinatori:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda “da 2.500 a 6.400 euro”

Coordinatore progettazione se:

- non redige il PSC o il F.T.

Coordinatore esecuzione se:

- non verifica l'applicazione del PSC,
- non verifica l'idoneità dei POS,
- non coordina l'attività delle diverse imprese,
- non segnala al committente le inadempienze delle imprese, proponendo sospensione lavori, allontanamento imprese, risoluzione del contratto,
- non sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni,
- non redige il PSC ed il F.T. in caso di nomina successiva

Legge di conversione n. 99 del 09.08.2013

Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie, con riferimento alle contravvenzioni in materie di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono rivalutate ogni 5 anni, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con arrotondamento alla cifra decimale superiore

La rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, è del 9,6 %

Le maggiorazioni, per la metà del loro ammontare, sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza e di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro



Linee guida n. 3, punto 6 f)

Il RUP, prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del PSC formulate dagli operatori economici

Art. 100 del D.Lgs 81\08

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti



Linee guida n. 3, punto 6 b)

Il RUP provvede, sentito il direttore dei lavori, ed il CSE, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso

Art. 105, comma 14, del D.Lgs 81\08

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso



Invio della notifica preliminare agli organi di vigilanza

Art. 99, c. 1, D.Lgs 81\08, per consentire agli organi di vigilanza di essere informati riguardo all'apertura di un nuovo cantiere e quindi di poter intervenire per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza, ha stabilito che:

*il committente **o il responsabile dei lavori**, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la **notifica preliminare** elaborata conformemente all'allegato XII*



Linee guida per il direttore dei lavori (ancora a livello di bozza)

Responsabilità del direttore dei lavori - CSE

Accorpamento di funzioni tra direttore dei lavori e CSE

Art. 127 DPR 554\99 – Sicurezza nei cantieri:

le funzioni del CSE sono svolte dal direttore dei lavori

Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di un direttore operativo avente i requisiti previsti

Obbligo di affidare alla stesso professionista sia l'incarico di direttore dei lavori che quello di CSE, in particolare per lavori di notevole importo, durata e complessità, aveva suscitato le critiche e le perplessità di numerosi addetti ai lavori



Art. 151 del DPR 207\10 – Sicurezza nei cantieri:

le funzioni del CSE possono essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa

Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di CSE, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti, che svolge le funzioni di CSE

**DIRETTORE OPERATIVO
DI CANTIERE**

Art. 101, c. 3 d) D.Lgs 50\2016

Il direttore dei lavori svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di CSE

Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle

L'ANAC ha posto in “consultazione pubblica” il documento “Il direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento”

Documento pubblicato il 29 aprile 2016 e l'ANAC ha stabilito il termine del 16 maggio 2016 per la trasmissione di contributi da parte degli “stakeholder”

Alcuni dei soggetti hanno contestato la possibilità che il CSE possa coincidere con il Direttore dei Lavori o con un direttore operativo interno alla stazione appaltante, ritenendo che per assolvere le funzioni attribuite al CSE dal D.Lgs 81\08 quest'ultimo debba essere un soggetto terzo e indipendente, al fine di evitare il rischio di far prevalere le esigenze tecniche ed economiche dell'appalto su quelle della sicurezza dei lavoratori

L'Autorità però fa presente che le osservazioni relative alla coincidenza delle funzioni di Direttore dei lavori e di CSE non possono essere accolte essendo in contrasto con quanto previsto espressamente dall'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice

L'Autorità ha, invece, accolto la richiesta di chiarire le modalità di conferimento dell'incarico di CSE, laddove il Direttore dei lavori nominato non possenga i necessari requisiti, prevedendo che, in alternativa all'affidamento di tale incarico ad un direttore operativo dell'Ufficio di direzione lavori, è possibile l'affidamento dell'incarico a terzi ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice

Punto 1.3 Linee Guida per il direttore dei lavori:

Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa di sicurezza (D.Lgs 81\2008), le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti:

- la stazione appaltante procede alla costituzione dell'Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;***
- in alternativa, la stazione appaltante affida l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal citato art. 31, comma 8, del Codice***

Questo articolo stabilisce che gli incarichi di progettazione, CSP, direzione dei lavori, CSE, di collaudo, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta

Laddove l'incarico di CSE sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa di sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori


Art.101, c. 5 h) del D.Lgs 50\2016 (già previsto da DPR 207\2010):

Agli ispettori di cantiere può essere affidato compito di «assistere» il CSE

Sarebbe opportuno che le linee guida precisassero :

- **caratteristiche di professionalità dell'assistente del CSE, se, per esempio, debba obbligatoriamente aver partecipato al corso di formazione di 120 ore;**
- **possibilità di intervento, che non devono essere intese come sostitutive degli interventi previsti a carico del CSE, ad esempio per quanto riguarda la gestione delle riunioni di coordinamento e il potere di sospendere direttamente le singole lavorazioni in caso di grave pericolo, compiti che non possono essere delegati all'assistente di cantiere**

Questa “assistenza” al CSE non deve potersi trasformare in “sostituzione” del CSE in quanto si determinerebbe un profilo di illegittimità di natura contrattuale tra il committente ed il professionista incaricato dello svolgimento delle funzioni di CSE in quanto il disciplinare d'incarico, nella generalità dei casi, vieta il “subaffido” della prestazione professionale, e gli obblighi a carico del CSE, indicati all'art. 92 del D.Lgs 81\08, non possono essere assolutamente delegati



L'importanza che attiene alla assistenza al CSE è evidenziata anche nelle [Linee Guida ITACA per il coordinamento della sicurezza nella realizzazione delle Grandi Opere](#):

Il CSE deve dotarsi di una propria struttura organizzativa, dimensionata in funzione dell'estensione e della complessità dei cantieri. Il CSE può riunire in sé funzioni di direzione lavori e di coordinamento; si ritiene, tuttavia, opportuno che i collaboratori del CSE non assommino tali mansioni, ma vi siano persone distinte per le diverse funzioni

La necessità che soggetti distinti svolgano le funzioni di assistenti è evidenziata dal fatto che l'art. 101, comma 5, del D.Lgs 50\2016 stabilisce che *gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori*

In considerazione del prossimo aggiornamento del D.Lgs 81\08, la possibilità di prevedere una assistenza al CSE potrebbe essere estesa anche ai lavori privati di una certa complessità

Divieto di nomina di più direttori dei lavori per lo stesso intervento

La S.A. potrebbe essere tentata di nominare non uno ma due o più direttori dei lavori, supponendo, magari in buona fede, che questa nomina plurima potrebbe garantire un migliore controllo della corretta esecuzione dell'opera.

Soluzione però non è consentita, in quanto art. 130 del D.Lgs 163\06 stabilisce chiaramente che l'ufficio di direzione lavori è costituito da "un direttore dei lavori", anche deliberazione n. 156 del 14\10\2004 dell'Autorità per la vigilanza *la nomina di più direttori lavori è in contrasto con art. 27 legge 109\94 e con artt. 123 e 124 DPR 554\99, i quali stabiliscono che l'ufficio di direzione lavori è costituito da un direttore dei lavori ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere.*

Ne consegue che il direttore dei lavori è un organo monocratico ancorché nell'esercizio delle sue funzioni abbia facoltà di avvalersi di collaboratori.



Divieto di nomina di due CSE per lo stesso intervento

Deliberazione n. 113 del 29\04\2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

Deve ritenersi non corretto l'affidamento del compito di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione congiuntamente a due professionisti, stante la necessità di ricondurre le responsabilità che il D.Lgs 494\96 attribuisce al coordinatore, ad un ben edificato soggetto

Non consentito l'affidamento dell'incarico di coordinatore sicurezza ad una associazione temporanea di professionisti

Deliberazione n. 103 del 23\11\2011 dell'AVCP

Affidare l'incarico di coordinatore per la sicurezza ad una associazione temporanea di professionisti pare configurarsi come affidamento del "coordinamento" della sicurezza in luogo di individuare ed affidare al singolo professionista l'incarico di "coordinatore" in quanto in possesso di specifici e professionalmente qualificati requisiti personali.

La distinzione, ancorché semantica, appare rilevante poiché in un caso si affida la sola attività, senza responsabilità personale diretta, mentre nell'altro si investe il singolo di una piena responsabilità, derivante dall'attribuzione personale dell'incarico assegnato.



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

Perplexità riguardo all'applicazione del nuovo Codice

1. E' ancora necessario redigere il PSS nel caso in cui i lavori siano eseguiti da una sola impresa e quindi non viene redatto il PSC?



Art. 131 D.Lgs 163\2006:

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve redigere il PSS nei casi in cui non è necessaria la predisposizione del PSC e punto 3.1.1. allegato XV D.Lgs 81\08 stabilisce:

il PSS deve contenere gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza

D.Lgs 163\2006 abrogato dal D.Lgs 50\2016, né in alcun articolo di quest'ultimo decreto si fa menzione della redazione del PSS, quindi, secondo l'interpretazione della maggioranza degli addetti ai lavori, se è stato abrogato il D.Lgs 163\2006 e quindi il suo art. 131, non è più necessaria la redazione di questo documento





Alcuni esperti però obiettano che non è stato abrogato la parte dell'allegato XV del D.Lgs 81\08 e neanche la parte del Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 che individua i contenuti del PSS, per cui è ancora necessaria la sua predisposizione

Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo



Nel frattempo la soluzione possibile sarebbe di richiedere all'impresa esecutrice di riportare nel POS i contenuti del PSS, visto che non sono presenti i rischi dovuti alla presenza di più imprese in cantiere:

- possibili rischi provenienti dall'esterno che possono interessare l'area di cantiere,**
- possibili rischi che dal cantiere possono essere esportati all'esterno**

Rischi provenienti dall'esterno che possono interessare l'area di cantiere



Rischi che, dall'area di cantiere, possono essere esportati all'esterno



2. Determinazione dei costi di sicurezza in mancanza di PSS

Nessun articolo del D.Lgs 50\2016 fornisce indicazione riguardo alla individuazione dei costi di sicurezza in caso di mancanza di PSC

Numerosi esperti ritengono che, anche se non è più necessaria la predisposizione del PSS, bisogna sempre rispettare punto 4.1.2 all. XV D.Lgs 81\08:

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 163\2006, per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori

Sempre a carico della amministrazione appaltante la determinazione di questi costi

espressione “amministrazioni appaltanti**” è vaga, resta sempre il dubbio su quale professionista debba effettuare questa stima e secondo l’opinione degli esperti la scelta dovrebbe essere ristretta tra il RUP ed il professionista incaricato della redazione del progetto esecutivo**

Sarebbe opportuno che la linea guida fornisse una indicazione precisa al riguardo

STIMA DEI COSTI DELLE SICUREZZA

3. Predisposizione del fascicolo tecnico nel caso in cui non sia necessaria la nomina del CSP

Art. 91, c. 1, D.Lgs 81\08, stabilisce l'obbligo, a carico del CSP, oltre che di redigere il PSC, anche di predisporre il **fascicolo tecnico**, rimandando all'allegato XVI per la definizione dei relativi contenuti



E' di estrema importanza la predisposizione di questo documento che ha la funzione di assicurare la sicurezza e della salute del personale incaricato nel corso dell'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il legislatore però ha stabilito la necessità della predisposizione di questo documento soltanto nel caso in cui in cantiere sia prevista la presenza di più imprese e quindi la nomina del CSP, per cui, nel caso di lavori di notevole entità e complessità ma eseguiti da una sola impresa, questo documento non è predisposto

Il fascicolo riveste una importanza ancora maggiore del PSC, che cessa la sua funzione alla fine dei lavori, quindi nel giro di pochi anni, mentre il fascicolo svolge la sua funzione per parecchi decenni, per tutta la vita del manufatto

Punto I, all. XVI D.Lgs 81\08:

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita;

E' opportuno ricordare che per le opere pubbliche art. 38 DPR 207\2010:

“il piano di manutenzione” costituisce *il documento complementare al progetto esecutivo*

Art. 23, c. 8 D.Lgs 50\15:

Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera

Punto I all. XVI D.Lgs 81\08:

Per i lavori pubblici *il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera*



Questi due elaborati, il fascicolo tecnico ed il piano di manutenzione, sono interconnessi e sono entrambi indispensabili

il primo per consentire la sicurezza dei lavoratori che interverranno in tempi successivi sul manufatto


il secondo per garantire nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico del manufatto

Per evitare le gravi conseguenze che certamente si potrebbero avere in caso della mancanza del fascicolo tecnico, è opinione di numerosi esperti che sarebbe opportuno che la stazione appaltante, non nominando il CSP, in quanto i lavori saranno eseguiti da una sola impresa, affidasse al progettista esecutivo l'incarico di predisporre, oltre al piano di manutenzione, anche il fascicolo tecnico



Importante obbligo a carico CSE: Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012

Verificare che siano forniti di patentino i manovratori di:




Formazione addetti montaggio e smontaggio ponteggi metallici

Art. 136 D.Lgs 81\08:

I ponteggi devono essere montati, smontati e trasformati ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata

Rimando ad allegato XXI per individuazione soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi che, in ogni caso, devono avere una durata minima di 28 ore



Decreti attuativi del JOBS ACT - 4 settembre 2015

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia lavoro

Istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Include:

- i dipendenti delle sedi territoriali della Direzione delle Attività Ispettive del Ministero,
- gli ispettori INPS e INAIL che restano alle dipendenze dei rispettivi enti,
- i carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro,
- **NIL: Nucleo Ispezioni Lavoro dei Carabinieri**

Struttura specializzata dell'Arma dei carabinieri con il compito di tutelare il lavoro, in particolare reprimendo gli abusi ed il lavoro irregolare

I carabinieri rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria acquisendo i poteri ispettivi di vigilanza e controllo sulla legislazione sociale tipici degli ispettori del lavoro



Obbligo di nomina del CSE in caso di condizioni di emergenza

Art. 100 D.Lgs 81\08: Non necessaria redazione del PSC:

per i lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio



Aggiunta da D.Lgs 106\09:

o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione



Decreto Presidente Consiglio Ministri n. 231 del 28 novembre 2011

Individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile

Art. 9 – Fronteggiare eventi da eseguire con immediatezza e speditezza

La committenza è esonerata dalla redazione del PSC ma è tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provveda a coordinare lo svolgimento delle varie attività

Il coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti

E' tenuto alla redazione del fascicolo anche se successivamente alla realizzazione dell'opera



Linee guida n. 1: Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Comunicato del presidente Cantone del 14 dicembre 2016

Possono essere spesi come requisito di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi attenenti all'ingegneria ed all'architettura i servizi di consulenza aventi per oggetto attività di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e della relativa fattura di pagamento

I servizi di supporto alla progettazione, costituiti da varianti, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura

La «ratio» del Codice e delle linee guida è di precludere la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento

Linee Guida n. 2: Offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV

Art. 95, c. 2, del Codice :

Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità\prezzo

Punto II delle linee guida:

*Le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell'offerta criteri premiali legati al “**rating di legalità**”, all'impatto sulla **sicurezza e salute dei lavoratori**, a quello sull'ambiente*



Rating
di
legalità



Art. 83, c. 10, D.Lgs 50\2016:

E' istituito presso l'ANAC il sistema di "rating di impresa" e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per i quali l'Autorità rilascia apposita certificazione.

i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, in particolare del rating di legalità rilevato dall'ANAC, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutate con riferimento ai tre anni precedenti

Art. 213, c. 7, D.Lgs 50\2016:

l'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "rating di legalità" delle imprese

La parola “**rating**” può tradursi in italiano in “**valutazione, classificazione, indice, giudizio**”, espresso da un soggetto esterno indipendente e questo vocabolo, utilizzato soprattutto nel sistema bancario e creditizio, esprime l’affidabilità di uno Stato, di un governo locale, di una azienda o impresa, che emette un titolo, a ripagarlo e la scala utilizzata da vari istituti varia da “AAA” = massima affidabilità per onorare le obbligazioni assunte a “D” = insolvenza, default

 NEEDS TO IMPROVE The restaurant was either closed by Public Health – Seattle & King County within the last year or the restaurant needed multiple return inspections to fix food safety practices.	 OKAY The restaurant has had: MANY red critical violations over the last four inspections.	 GOOD The restaurant has had: SOME red critical violations over the last four inspections.	 EXCELLENT The restaurant has had: NO or FEW red critical violations over the last four inspections.
---	---	---	--

	Excellent
	Above Average
	Average
	Below Average
	Poor

L'ANAC ha predisposto un [documento di consultazione](#) sul rating d'impresa e sui criteri da individuare per la qualificazione delle imprese nel contesto del nuovo Codice, invitando gli "stakeholders" a fornire consigli e suggerimenti

Per quanto riguarda l'algoritmo di calcolo si prevede di introdurre un meccanismo tipo "patente a punti" per cui da un punteggio massimo = 100 si sottraggono i punti legati agli elementi oggetto di valutazione negativa

Costituisce invece elemento positivo di valutazione l'adozione da parte delle imprese di un modello organizzativo idoneo secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 231\2001

Al riguardo il presidente dell'ANAC Cantone ha precisato:

l'obiettivo è realizzare un meccanismo capace di valutare le performance guadagnate sul campo dalle imprese e non mettere in piedi l'ennesima operazione di valutazione formale di requisiti cartacei

Art. 95, c. 6, D.Lgs 50\2016, tra i criteri di “qualità” che possono essere presi in considerazione dalle stazioni appaltanti, indica anche ***le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OHSAS 18001***

Art. 30 D.Lgs 81\08 stabilisce che il modello di organizzazione aziendale OHSAS 18001 è idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche della società



Verifica da parte del RUP della congruità degli oneri aziendali della sicurezza

Obbligo a carico enti aggiudicatori

Art. 95 c. 10, D.Lgs 50\2016:

*nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

Art. 97, c. 5 c:

*l'offerta è anormalmente bassa se sono incongrui gli **oneri aziendali** della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture*

D.Lgs 50\2016 ha confermato i motivi di incertezza già presenti nella precedente legislazione, in quanto fa riferimento una volta al termine "costi" e un'altra al termine "oneri", malgrado questa possibilità di confusione fosse stata già evidenziata dal documento ITACA del 19 febbraio 2015 – Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: Prime indicazioni operative

Documento, molto preciso e dettagliato, che aveva chiarito la differenza tra "costi della sicurezza" e "oneri aziendali della sicurezza"

Costi della sicurezza

Costi che derivano dalla stima effettuata da parte del CSP nel PSC ai sensi art. 100 D.Lgs 81\08

A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (**costi contrattuali**) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive

La quantificazione di questi costi naturalmente è rimessa alla stazione appaltante che li deve indicare nei bandi di gara e questi costi non sono da assoggettare a ribasso e naturalmente non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità in quanto sono "congrui per definizione"

Oneri aziendali della sicurezza

Sono gli oneri afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche "ex lege" o "**aziendali**" necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore),

Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali e la determinazione e la conseguente indicazione, all'interno dell'offerta, di questi oneri aziendali della sicurezza costituisce un obbligo a carico degli operatori economici che partecipano alla procedura

Documento ITACA riporta in dettaglio le modalità secondo cui determinare questi oneri

Allegato 1- Tabella degli oneri aziendali della sicurezza

Misure per la gestione del rischio aziendale

- 1. Misure per attività svolte dal SPP (RSPP, ASPP, riunione periodica);**
- 2. Misure per formazione, informazione, addestramento obbligatorio;**
- 3. Misure per la sorveglianza sanitaria (medico competente, visite mediche);**
- 4. Misure per gestione emergenze (attrezzature primo soccorso, formazione personale, addetto, attrezzature prevenzione incendi, formazione personale addetto);**
- 5. Redazione DVR;**
- 6. Manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro;**
- 7. Fornitura ai lavoratori di DPI e DPC non previsti nel PSC;**
- 8. Spese amministrative (sistemi di gestione aziendale PHASAS 18001)**

Misure di prevenzione per la gestione dei rischi per lo specifico appalto

- 1. Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs 81\2008 (addestramento per rischi specifici, fornitura DPI e DPC specifici, predisposizione POS, PSS, DUVRI, PiMUS, piano di emergenza);**
- 2. Spese per impianto, manutenzione, illuminazione, ripiegamento finale del cantiere (gestione rifiuti di cantiere, cartellonistica, sistemi di trattenimento polveri e schegge, delimitazione di cantiere, postazioni fisse di lavoro di protezione di materiali caduti dall'alto, viabilità di cantiere, allacciamenti utenze acqua, luce).**

Procedura di verifica

Documento ITACA fornisce una traccia molto utile per le stazioni appaltanti che devono effettuare la verifica di congruità degli oneri della sicurezza indicati dall'operatore economico, proponendo una formula che individua il valore di


OAP = Oneri Aziendali Presunti da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta

Se **ISO = Importo Sicurezza Offerto** dall'operatore economico risulta superiore \coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità.

Qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, deve richiedere per iscritto la presentazione dei giustificativi relativi agli importi indicati al fine di proseguire l'iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

Il documento ITACA fornisce (allegato 2) il "Format per la richiesta delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nell'ambito della verifica di anomalia dell'offerta".

Nella premessa del documento ITACA precisa che **il soggetto deputato alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza debba essere individuato dalla stazione appaltante nel RUP**



(1) deve coincidere con il R.U.P.

(2) deve coincidere con il direttore dei lavori

(3) non può coincidere con il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o con il RSPP da lui designato



> Giulio Lusardi

GRU A TORRE NEI CANTIERI EDILI

Installazione e utilizzo in sicurezza

In allegato un CD contenente la check-list completa di tutti i controlli necessari a garantire l'utilizzo di gru a torre in condizioni di sicurezza



Dario Flaccovio Editore

- > Normative europee e nazionali
- > Cantiere edile e scelta della gru
- > Tipologie e installazione
- > Documentazione relativa alla corretta installazione



**NELLA SPERANZA DI NON AVERVI
UBRIACATI DI NORME E NOTIZIE**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE